



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 24/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZE 11 marzo 2011, n. 13

Disposizioni relative al versamento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

L'anno 2011 addì 11 del mese di marzo in Bari, nella sede del Servizio Finanze, Viale dei Caduti di Tutte le Guerre, n° 15,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con art. 5, comma 1, Legge regionale n° 19 del 31 dicembre 2010 e stata fissata, con decorrenza 1 marzo 2011, in euro 0,0258 per litro di benzina l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista al capo III del D.Lgs. 398/1990 ed istituita con legge regionale 17 febbraio 1994, n. 9;

visto il quarto periodo del comma 4, art. 5 Legge regionale n° 19 del 31 dicembre 2010 nel Quale etestualmente previsto che "l'imposta eversata entro il mese successivo a quello di riferimento su apposito contro corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria della Regione Puglia...";

premessi che, per agevolare il controllo dei versamenti da parte dell'Amministrazione regionale e per uniformare i versamenti dovuti dai soggetti passivi, appare opportuno far affluire sui conto corrente postale, univocamente dedicato all'apprensione delle somme rinvenienti per imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sia versamenti effettuati direttamente presso sportelli di Poste Italiane spa, sia versamenti effettuati tramite bonifici bancari, sia versamenti effettuati on-line;

premessi che l'identificazione dei soggetti passivi descritta al primo periodo, comma 3, art. 5 Legge regionale n° 19 del 31 dicembre 2010 e cioè "...l'esercente dell'impianto di distribuzione del carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, ...la società petrolifera che ne sia unica fornitrice, obbligato alla denuncia di esercizio ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 1995 n° 504..." deve essere letta alla luce di quanto previsto dall'art. 3, comma 13, L. 28 dicembre 1995 n° 549, ove è specificato che soggetto passivo dell'imposta di che trattasi è il concessionario dell'impianto di distribuzione del carburante, che può essere un soggetto distinto dall'esercente-gestore dell'impianto stesso, come individuato ai sensi dell'art. 25, II, D. Lgs. 26 ottobre 1995, n° 504 e che, inoltre, soggetto passivo dell'imposta la società petrolifera che, in presenza di apposito atto negoziale, è unica fornitrice del carburante al gestore dell'impianto;

accertato che appare opportuno:

1) determinare le modalità di pagamento del tributo in parola,

2) specificare il novero dei soggetti passivi tenuti al versamento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione;

ritenuto di dover provvedere in merito;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

“Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa ne a carico del bilancio regionale ne a carico degli Enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”;

DE TERMINA

- di far affluire sui conto corrente postale n° 86690237 di Poste Italiane spa, codice Iban IT-33-X-07601-04000-000086690237, le somme rinvenienti da imposta regionale sulla benzina per autotrazione, che potranno essere acquisite sia per versamenti diretti presso gli sportelli di Poste Italiane spa, sia per bonifici bancari a favore del predetto conto corrente postale, sia per pagamenti on-line;
- ogni pagamento dovrà riportare:
 - 1) nella causale, l'indicazione del periodo mensile di riferimento per cui effettuato il pagamento e l'indicazione: IRBA;
 - 2) l'indicazione dei dati anagrafici della ditta -soggetto passivo, ivi compreso il codice fiscale -partita Iva;
- l'imposta eversata con pagamento di rate di acconto mensili entro il mese successivo a quello di riferimento a partire dal mese di aprile 2011 per le somme dovute con riferimento al mese di marzo 2011, e con pagamento di conguaglio all'atto della presentazione della dichiarazione annuale;
- per l'individuazione dei soggetti passivi, può inoltre farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 13, Legge 28 dicembre 1995 n° 549, ove si specifica che l'imposta in questione è dovuta dal concessionario dell'impianto di distribuzione del carburante o come stabilito dall'ultimo periodo dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 19 del 31/12/2010 dalla società petrolifera che, in presenza di apposito atto negoziale, è unica fornitrice del carburante al gestore dell'impianto;
- di disporre, ai sensi del quarto periodo del comma 4, art. 5, L.R. n° 19 del 31 dicembre 2010, la pubblicazione del presente provvedimento sui Bollettino ufficiale della Regione Puglia;

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'albo di questo Servizio;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Sig. Assessore alle Finanze e al Direttore dell'Area Programmazione e Finanza;
- sarà pubblicato sul sito:
<http://www.tributi.regione.puglia.it>.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Il Dirigente del Servizio
Mario Aulenta
